

PROTOCOLLO DI GESTIONE IN EMERGENZA DEI FANGHI E DEI DETRITI ALLUVIONALI A SEGUITO DELL'EVENTO DEL 12-13 OTTOBRE 2014

A seguito del recente evento alluvionale appare urgente individuare un Protocollo operativo da inviare ai Sindaci dei Comuni coinvolti che permetta di gestire i fanghi e i detriti alluvionali che derivano dagli interventi di ripristino della viabilità e della funzionalità dei Comuni colpiti dalle piene e dagli eventi franosi verificatisi nel territorio della provincia di Alessandria.

Ci si riferisce in particolare alla gestione dei fanghi e dei rifiuti che derivano dalle operazioni di pulizia e sgombero delle case, delle strade, delle attività produttive e dei terreni interessati da esondazione e frane.

Tale Protocollo operativo, da attuarsi attraverso l'emanazione di Ordinanza Sindacale di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della fase emergenziale e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, si articola attraverso le seguenti modalità :

1. Stante il regime di emergenza, si invitano i Sindaci dei Comuni colpiti a individuare all'interno dei propri territori delle **aree di abbancamento provvisorio** in cui il materiale possa essere stoccato e gestito in massima sicurezza. Tali aree dovranno essere individuate in zone non esondabili e non soggette a vincoli ambientali e urbanistici, possibilmente pavimentate per prevenire l'eventuale percolazione nel terreno sottostante di sostanze contaminanti presenti nei fanghi. Qualora non fosse possibile utilizzare un'area pavimentata, dato il regime di emergenza, possono essere utilizzate aree non impermeabilizzate. In tal caso, a fine emergenza, qualora il cumulo abbancato presentasse evidenze di contaminazione, dovrà essere prevista la scarificazione del primo strato di terreno sottostante i cumuli e il suo successivo smaltimento. Una soluzione ottimale potrebbe essere l'utilizzo di aree di discariche non in uso, come per esempio discariche per inerti non più in esercizio, o porzioni di impianti in esercizio in cui sia possibile effettuare tale gestione.
2. Si consiglia l'individuazione di almeno **2 aree di abbancamento provvisorio: una in cui far afferire i rifiuti "ingombranti" e di diversa natura** che provengono dallo sgombero delle strade, delle ditte, delle abitazioni e delle cantine, in cui gestire anche i fanghi frammisti a rifiuti, e **un'altra area in cui portare i detriti alluvionali derivanti dalla pulizia delle strade e delle civili abitazioni e delle loro pertinenze.** Particolare attenzione **deve essere posta nel non miscelare tra loro fanghi e terreni** che mostrino evidenti contaminazioni dovute al contatto con sostanze contaminanti e/o pericolose, con quelli che possono essere considerati, in prima ipotesi, "puliti". **Per fanghi contaminati** si intendono ad esempio detriti alluvionali che sono frammisti a fanghi di depurazione (es. fanghi derivanti dalla pulizia dei depuratori civili alluvionati); idrocarburi (es. fanghi e limi che contengono evidenze di gasoli da riscaldamento, combustibili di diversa natura, gasolio o benzine); sostanze chimiche varie (es. fanghi derivanti dalla pulizia di realtà produttive che gestiscono sostanze di

questo tipo): in **questi casi detti materiali dovranno essere successivamente avviati a smaltimento in impianto idoneo ed autorizzato nell'ambito della gestione dei rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**.

3. All'interno delle aree individuate per l'abbanco provvisorio o altre aree idonee è **consigliabile, in particolare per i materiali maggiormente contaminati, l'utilizzo di scarrabili** messi a disposizione da ditte che operano nel settore della gestione rifiuti garantendo in questo modo una maggior funzionalità operativa e tutela dell'ambiente circostante.
4. Per quanto riguarda i **detriti alluvionali eventualmente frammisti a rifiuti ospedalieri** questi dovranno essere smaltiti seguendo la normativa vigente (**Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**); **analoga gestione deve essere seguita per lo smaltimento delle carcasse di animali periti nel corso del fenomeno alluvionale.**
5. **Il comma 3 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. esclude dal regime dei rifiuti "i sedimenti spostati ai fini della riduzione degli effetti di inondazioni (...) o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi (...)"**. L'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. **Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi** stabilisce tra l'altro che "Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione e all'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi". **Inoltre all'Art. 183 Comma 1 lettera N) del D.Lgs. 152/2006 la normativa prevede: "n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati". A tali condizioni lo spostamento verso e nelle diverse aree individuate può perciò avvenire anche su mezzi del Comune o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti. L'uso di mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti è invece necessario quando risulti noto ed evidente, anche a un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose (es. idrocarburi) al fine anche di tutelare la sicurezza degli operatori e dei volontari nella movimentazione e gestione di detto materiale.**

6. Nelle aree di abbancamento provvisorio **potrà essere effettuata una sorta di “gestione”** di detto materiale, mantenendo la tracciabilità, e in particolare:
- **il materiale litoide alluvionale frammisto a macerie edili, rifiuti di vario genere e natura (elettrodomestici, parti di veicoli, imballaggi, RSU, ecc.) andrà a smaltimento presso impianto autorizzato e andrà movimentato con mezzi autorizzati;**
 - **il materiale litoide alluvionale ripulito delle parti vegetali più grossolane (tronchi e rami di grosse dimensioni) e che non presenta evidenze di contaminazione potrà essere riutilizzato per ripristinare sponde, livelli di campagna in campo aperto, versanti di strada e fianchi franati.**